

Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CPU J59J16000760006

***Percorso di aggiornamento e divulgazione coordinato dal
Gabinetto della Presidenza Giunta regionale dell'Emilia-Romagna***

Webinar 4 dicembre 2017

Conferenze di Servizi in materia ambientale

Risposte alle domande poste in chat

a cura di
Rosanna Zavattini

Domande & Risposte

1. **Con riferimento all'art.14 della L.n.241/1990 comma 2 lettera b) che rimanda all'art.2 comma 7 della medesima norma, il termine "SOSPESO" indica un CONGELAMENTO del procedimento? Esempio - Procedimento di 90 giorni, richiesta integrazioni effettuata 15esimo giorno: In caso di sospensione all'arrivo delle integrazioni il tempo residuo per la conclusione è dato da $90-15=75$ giorni. L'interpretazione riportata nell'esempio è corretta oppure sospensione è da intendersi quale sinonimo di interruzione del procedimento?**

L'art. 7, comma 2, prevede la possibilità di sospendere il procedimento per un massimo di 30 gg per richiesta d'integrazioni. Pertanto, nell'ipotesi da lei esemplificata, a partire dalla data di ricevimento delle integrazioni, per concludere il procedimento restano 75 giorni.

2. **La regione Emilia Romagna sta applicando l'art. 27 bis del d. lgs. 152/2006 anche per i progetti di centri commerciali che vanno in VIA?**

Il Decreto legislativo n. 104/2017 che ha modificato il D.Lgs 152/06 è in vigore e deve essere applicato, sull'intero territorio nazionale. La LR 9/99 ha affidato ai comuni la competenza per le procedure di valutazione d'impatto ambientale relative ai progetti di costruzione di centri commerciali, (punto B.3.5 che prevede lo screening), pertanto i comuni sono tenuti ad applicare la normativa nazionale. La normativa regionale è applicabile per le parti non in contrasto con la normativa nazionale.

3. **A mio parere da nessuna parte è scritto che a livello regionale non ci si possa avvalere dell'articolo 23 invece del 27-bis per acquisire solo la VIA come autorizzazione puramente ambientale. Perché si fa riferimento solo all'opzione dell'articolo 27-bis?**

*Il Decreto legislativo n. 104/2017 ha modificato il D.Lgs 152/06 introducendo, con l'art. 27 bis, il procedimento finalizzato all'emanazione del "provvedimento autorizzatorio unico regionale". Tale procedimento si applica ai procedimenti di VIA regionale. Tale concetto è inoltre ribadito, dal medesimo D.Lgs n. 104/2017, che ha modificato il comma 4, dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale articolo specifica che: **"Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta, e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"**.*

4. Può spiegare meglio la responsabilità colposa del funzionario per mancato rispetto dei termini?

Le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento sono normate dall'art. 2-bis della L. 241/90. Per colpa, solitamente, si intende un comportamento caratterizzato da: negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o regolamenti.

5. Perché c'è stata questa diversificazione tra Stato e Regioni? Le Regioni e le Province hanno anch'esse strutturate in modo separato con distinte competenze?

La diversificazione tra Stato e Regioni è una scelta che ha fatto il legislatore statale, non condivisa dalla Regioni. Ogni regione può assegnare le competenze come ritiene opportuno. La Regione Emilia Romagna con la legge regionale 9/99 sulla valutazione d'impatto ambientale ha attribuito competenze alla Regione, alle Province ed ai Comuni. Segnalo che con la legge regionale di riordino istituzione n. 13/2015 le procedure affidate alle Province sono ora di competenza della Regione, previa istruttoria di ARPAE.

6. Vorrei sapere se l'autorizzazione di cui all'art.12 del d.lgs.n.387/2003 rientra nell'ambito della V.I.A. essendo norma speciale

*Con uno scambio di opinioni che abbiamo avuto come Regioni con l'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente, è stato chiarito che il "provvedimento autorizzatorio unico regionale" comprende **tutte** le "autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta, e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto". Ciò significa che anche l'autorizzazione, di cui all'art.12 del D.Lgs.n.387/2003, rientra nell'ambito del "provvedimento autorizzatorio unico regionale".*

*Tra l'altro tale concetto era già stato inserito nella L. 241/90 con il comma 4 dell'art. 14, come modificato dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, **in vigore già dal 28 luglio 2016.***

7. Qualora sia un intervento da parte di un Ente ad essere stato realizzato senza la preventiva valutazione ambientale, a chi viene comminata la sanzione amministrativa?

La sanzione viene applicata a "chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte" (art. 29, comma 4 del D.Lgs 152/06). Non sono a conoscenza di particolari esenzioni nel caso in cui il proponente sia un Ente.

8. Come vi comportate nei confronti delle Autorizzazioni sismiche?

Sino ad ora abbiamo richiesto, all'interno delle procedure di VIA basate sull'approvazione del progetto definitivo, nei casi in cui la verifica sismica potesse comportare modifiche progettuali rilevanti (come ad esempio per il dimensionamento di un viadotto stradale, una verifica di massima delle condizioni dettate dalla normativa sismica, e l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione sismica ha rilasciato un pre- parere, ovviamente di massima.

9. Se il privato per diversi motivi non richiede tutti i titoli necessari credo che la PA non possa fare altro che farlo notare nelle note. Cosa può fare altro?

*Nella fase iniziale c'è sempre uno scambio di informazioni tra il proponente e la Pubblica Amministrazione; quest'ultima non può attenersi in modo "ottuso" alla lista fornita dal proponente che, nella maggior parte dei casi, risulta o carente o con pareri assolutamente non necessari. Uno dei primi principi sanciti dalla L. 241/90 riguarda proprio il principio di efficacia dell'attività amministrativa: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, **di efficacia**, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario" (art. 1, comma1, della L.241/90)*

10. Per la Regione è possibile legiferare escludendo le grandi strutture di vendita?

Le grandi strutture di vendita (centri commerciali) sono inserite nell'elenco dei progetti soggetti a screening, (lettera b) del punto 10 dell'allegato II alla Direttiva comunitaria in materia di valutazione degli impatti ambientali. DIR 2014/52/UE).

In ogni caso alle Regioni non è riconosciuta la facoltà di legiferare in materia ambientale, e lo Stato non può escludere dalle procedure di valutazione ambientale (screening o VIA) singole categorie di progetti, compresi negli allegati alla Direttiva europea, se non con complesse procedure e in accordo con la UE.

11. E' obbligatorio convocare il proponente o è solo facoltativo nei procedimenti Via? Grazie

*L'obbligo di far partecipare il proponente alla conferenza dei servizi sancito nella L. 241/90, con la riforma Madia si è trasformata in "possibilità" (art. 14-ter, comma 6), mentre nel procedimento finalizzato all'emanazione del "provvedimento autorizzatorio unico regionale" è precisato che "l'autorità competente convoca una conferenza di servizi **alla quale partecipano il proponente e***

tutte le Amministrazioni competenti...” (art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/06). Pertanto, secondo me, nei procedimenti di VIA, avviati ai sensi del D.Lgs n. 104/2017, il proponente va invitato.

12. Che rapporto c'è tra la determinazione motivata finale presa in conferenza ed il provvedimento amministrativo espresso finale unico che verrà notificato all'impresa?

Su questo rapporto c'è possibilità di intervenire normativamente da parte delle regioni. La Regione Emilia Romagna sta presentando la proposta di legge in recepimento della normativa nazionale; in ogni caso l'orientamento della Regione è quello di concludere i procedimenti con Delibera di Giunta regionale, nella quale sarà evidenziato e distinto il provvedimento di VIA, con le sue motivazioni e relative prescrizioni, da tutti gli altri atti acquisiti nel procedimento. Dalla data di emanazione della Delibera assumeranno efficacia tutti i titoli allegati.

13. Vorrei conoscere gli estremi della delibera di giunta con cui si fanno coincidere le funzioni dell'amministrazione proponente e del rappresentante unico

Nella DGR n. 1692 del 30/10/2017 si fanno coincidere le funzioni del “Rappresentante unico regionale” con il “Responsabile del procedimento” del Provvedimento autorizzatorio unico regionale.

14. Nella prima seduta della Conferenza di Servizi è obbligatorio che siano presentate le deleghe rilasciate dalle amministrazioni convocate ai propri rappresentanti per la partecipazione?

*Le deleghe devono essere presentate **sicuramente nella seduta conclusiva**, che può anche essere la prima. Solitamente le procedure di VIA si svolgono in diverse sedute, in questi casi le deleghe possono essere rilasciate per le singole sedute o per tutti i lavori della Conferenza dei Servizi, ciò dipende dalla volontà del singolo Ente.*

16. Vorremmo capire bene i tempi per l'indizione della CDS e la richiesta integrazioni, previsti dal 27 bis.

L'art. 27 bis prevede:

- una **prima** richiesta di integrazioni documentale, nella **fase di verifica di completezza** (art. 27-bis, comma 3);
- una **seconda** richiesta di integrazioni **a seguito della pubblicazione** del progetto per le osservazioni dei cittadini (art. 27-bis, comma 5);

L'indizione della Conferenza di servizi avviene entro 10 gg dalla conclusione della consultazione o dal ricevimento della "seconda" documentazione integrativa, qualora richiesta. (art. 27-bis, comma 7);

17. Molti utilizzano il principio di specialità tra norme per poter escludere l'applicazione del principio di concentrazione dei procedimenti. Ma l'intento della Riforma Madia non era quella di superare tale dicotomia?

Esatto. Al momento sono soprattutto le amministrazioni dello Stato ad evocare un passaggio della relazione di accompagnamento della riforma Madia a supporto della tesi della specialità delle norme per eludere la loro partecipazione al procedimento regionale definito dal 27-bis.

18. Se ho un intervento che fa i Lavori Pubblici su fabbricato pubblico, chi è il responsabile unico del procedimento? Quali tempi abbiamo per indire la conferenza dei servizi? Serve modulistica specifica? Grazie

La domanda non è chiara, immagino che si stia parlando di Conferenza di servizi e non di VIA. I tempi di avvio della conferenza di servizi sono dettati dall'art. 14, bis, comma 2 della L.241/90 e cioè 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda.

19. Al SUAP devono/possono transitare domande di screening? Perché come Regione avete già scritto ad alcuni SUAP che non è possibile

Il passaggio delle domande di screening allo sportello non è in contrasto con la normativa statale vigente, è forse solo un inutile passaggio dal momento che lo screening si effettua in fase preliminare, sulla base di uno studio preliminare ambientale, quindi in una fase antecedente alla fase autorizzativa vera e propria, che si sviluppa sulla base del progetto definitivo.

20. Come può l'Autorizzazione Unica ex 387 che assume appunto la denominazione di "unica" confluire dentro un altro Provvedimento unico ?

*Così ha stabilito, **unicamente per i progetti soggetti a VIA**, prima la riforma Madia con il comma 4 dell'art. 14 della L. 241/90, come modificato dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, **in vigore già dal 28 luglio 2016**; e successivamente con l'art. 27-bis del D.Lgs 152/06 che definisce i termini e le modalità del procedimento finalizzato all'emanazione del "provvedimento autorizzatorio unico regionale".*

21. L'art 27 bis del d. lgs 152/06 si applica anche per i procedimenti AUA?

*L'art. 27-bis del D.Lgs 152/06 si applica **esclusivamente** ai procedimenti di VIA. I procedimenti di AUA si applicano, solitamente, al di fuori dei procedimenti di VIA. La LR 9/99 prevede di acquisire anche i procedimenti di AUA all'interno dei procedimenti di VIA, in particolare per semplificare, soprattutto, le procedure di rinnovo delle autorizzazioni contenute nell'AUA.*

22. Come avete conciliato la determinazione conclusiva della conferenza che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale con la natura politico discrezionale della pronuncia di VIA?

La Regione Emilia Romagna sta presentando la proposta di legge in recepimento della normativa nazionale; in ogni caso l'orientamento della Regione è quello di concludere i procedimenti, come ha sempre fatto, con Delibera di Giunta regionale, nella quale sarà evidenziato e distinto il provvedimento di VIA, con le sue motivazioni e relative prescrizioni, da tutti gli altri atti acquisiti nel procedimento. Dalla data di emanazione della Delibera assumeranno efficacia tutti i titoli allegati.

23. Nel PUR gli atti sono solo sostituiti o anche ricompresi? Grazie

Al provvedimento autorizzatorio unico regionale si applicano i meccanismi della Conferenza di servizi, definiti dalla L. 241/90, in particolare ci saranno pareri ricompresi o sostituiti. In particolare per questi ultimi valgono le disposizioni dettate dall'art. 14-ter, comma 7 " Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza".

24. Come si correla il procedimento unico di VIA con la compatibilità paesaggistica

Il provvedimento autorizzatorio unico regionale è finalizzato al “rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati” mediante Conferenza di servizi, all’interno della quale sarà rilasciata l’autorizzazione paesaggistica, comprensiva sia del parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, sia del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

25. Può chiarire anche come vengono calcolate e a chi devono essere versate le spese di istruttoria nel caso di procedura attivata dal SUAP.

Le spese istruttorie, e le loro modalità di calcolo, sono definite da specifiche normative; per quanto riguarda le procedure di Valutazione ambientale sia screening che VIA, esse sono definite dall’art. 28 della LR 9/99 tutt’ora in vigore, in quanto non in contrasto con la normativa nazionale.

26. Chi deve indire la conferenza di servizi per un impianto di cogenerazione richiesto in ampliamento ad attività produttiva esistente, in variante al P.R.G.?

La domanda è poco chiara. Sembra che l’impianto di cogenerazione non debba essere soggetto a VIA. Pertanto, in genere, la Conferenza di servizi è indetta dall’Ente che deve rilasciare l’autorizzazione principale del progetto, in questo caso, probabilmente, sarà l’ente che dovrà rilasciare l’AU ai sensi del Decreto 387/2003.

27. Quindi durante il periodo delle osservazioni dobbiamo già chiedere le integrazioni?

Le richieste di integrazioni è opportuno richiederle tenendo conto delle osservazioni pervenute, così, tra l’altro, dispone il comma 5 dell’art. 27-bis.

28. Il procedimento unico di VIA comprende la variante urbanistica? E nel caso affermativo come si correla con la VAS?

Nella normativa regionale sulle procedure di valutazione d’impatto ambientale (LR 9/99) da sempre il procedimento di VIA ha comportato la variante urbanistica per le opere pubbliche e di interesse pubblico. Tale disposto è ancora in vigore, in quanto non in contrasto con la normativa nazionale. In merito alla VAS, le valutazioni attinenti agli effetti ambientali sulla pianificazione sono svolte all’interno del procedimento di VIA e ne è data specifica evidenza, sia all’interno del SIA con

specifico documento (es.VALSAT), sia all'interno del provvedimento di VIA, con il parere motivato, come specificato all'art. 17, comma 5. del D.lgs 152/06.

29. L'Indizione della Conferenza di Servizi deve essere pubblicato all'albo pretorio della Provincia? per quanti giorni?

Nel caso del provvedimento autorizzatorio unico regionale l'art. 24, comma 7 del D.Lgs 152/06 dispone che "Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri compresi quelli ricevuti a norma dell'art. 32 sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito WEB". Quindi non è prevista pubblicazione sull'albo pretorio provinciale.

30. Il provvedimento unico comprende le autorizzazioni di cui all'art 27 comma 2 rispetto solo nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale come riportato al comma 1 dello stesso articolo o funziona ugualmente anche per i procedimenti regionali? che differenza c'è tra i due procedimenti, statale e regionale?

Il D.lgs 152/06, come modificato dal Decreto legislativo n. 104/2017, ha individuato due distinte procedure di VIA per lo Stato e le Regioni. Fermo restando le indicazioni generali dettate per la VIA agli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 24-bis, 25 e 26, per le procedure di VIA statali il Decreto individua la modalità definita all'art. 27, mentre per le procedure regionali il medesimo Decreto ha definito le modalità con l'art. 27-bis. Sostanzialmente le differenze fondamentali per le procedure nazionali, si possono così sintetizzare:

- *il proponente ha la facoltà di richiedere o meno l'attivazione del procedimento unico (art. 27, comma 1) mentre nel procedimento regionale è obbligatorio;*
- *non si applica la perentorietà dei termini; almeno sino a quanto resta in carica l'attuale Commissione tecnica VIA – VAS;*
- *il termine di conclusione della conferenza di servizi non è 120 giorni, come per i procedimenti regionali, bensì di 210.*

31. Mi risulta che gli impianti eolici non sono più sottoposti a VIA, me lo conferma? Quale norma lo ha stabilito?

Il Decreto legislativo n. 104/2017, che ha modificato il D.Lgs 152/06, ha modificato la voce relativa agli impianti eolici, inserita nell'allegato III dei progetti che dovrebbero andare obbligatoriamente a VIA di competenza regionale, nel modo seguente " c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia

elettrica sulla terra ferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19". Per cui non è prevista una soglia che faccia scattare l'obbligo della VIA per gli impianti eolici.

32. Nel caso di rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art.12 del d.lgs.387/2003 essa costituisce anche variante allo strumento urbanistico?

Si l'articolo 12 del Dlgs 387/2003 prevede che l'autorizzazione unica "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico"; a tal proposito allego uno stralcio della sentenza TAR Piemonte n. 1342 del 21 dicembre 2011, che secondo me chiarisce la questione, per la verità oggetto di varie sentenze:

"È vero che l'articolo 12 del Dlgs 387/2003 prevede che l'autorizzazione unica "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico", ma tale norma va letta secondo canoni di ragionevolezza e alla luce dei principi di (mera) semplificazione procedimentale che la ispirano.

L'autorizzazione unica, infatti, si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest'ultima soltanto se, nell'ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione, con la conseguenza che l'effetto di variante dell'autorizzazione unica è soltanto un meccanismo di semplificazione.

L'effetto di variante dell'autorizzazione unica non significa prevalenza sostanziale di questo procedimento sulle scelte di pianificazione, quasi che la realizzazione di un impianto di cogenerazione potesse stravolgere le linee di programmazione dell'uso del territorio che ciascuna amministrazione correttamente si pone: se così non fosse, se l'eventuale dissenso del Comune sotto il profilo urbanistico potesse essere superato sul semplice rilievo che, in ogni caso, l'autorizzazione unica produce di diritto la variazione delle previsioni urbanistiche ostative alla realizzazione dell'impianto, tanto varrebbe non invitarla neppure, l'Amministrazione Comunale, a partecipare ai lavori della conferenza.

Nè si può ritenere che le esigenze connesse all'approvvigionamento energetico da fonte rinnovabile – che sono certamente prioritarie e di rilievo comunitario e che proprio per questo hanno ispirato la semplificazione procedimentale delineata dal legislatore statale nel citato articolo 12 Dlgs 387/2003 – siano talmente preminenti da legittimare la totale pretermissione delle esigenze di tutela del territorio, dell'ambiente e della salute pubblica connesse alla pianificazione territoriale.

Ciò non significa, peraltro, che l'Amministrazione comunale sia titolare di un potenziale potere di "veto" in ordine alla realizzazione dell'impianto: significa soltanto che, nell'ambito della conferenza di servizi decisoria di cui al citato articolo 12, l'eventuale dissenso del Comune deve essere preso in

adeguata considerazione, attentamente ponderato ed eventualmente superato nella determinazione conclusiva, ma sempre sulla scorta di una motivazione adeguata che dia conto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza e delle ragioni per cui l'insediamento è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, compatibile con le caratteristiche dell'area interessata; una volta che in esito alla conferenza di servizi l'autorità procedente sia pervenuta a siffatta (motivata) conclusione, per il rilascio dell'autorizzazione unica non sarà necessario attivare la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico, ma la stessa autorizzazione unica determinerà di diritto l'effetto di variante urbanistica.”

33. In caso di incertezza da parte del proponente sulla necessità o meno del rilascio di un'autorizzazione...a chi spetta il compito di dichiararne l'effettiva necessità o non necessità?

Le autorizzazioni, pareri nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, sono definiti da normative specifiche. In Conferenza di servizi, nelle prime sedute, è opportuno verificare la correttezza degli atti da acquisire ed i loro riferimenti normativi. Come è altresì opportuno individuare i pareri endoprocedimentali.e i pareri consultivi. Ad esempio il parere richiesto alla provincia ed ai comuni interessati, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della LR 9/99, è un parere consuntivo, senza il quale si può, comunque, concludere la VIA.

34. Nel PAUR le autorizzazioni sono solo sostituiti o anche ricompresi?

Al provvedimento autorizzatorio unico regionale si applicano i meccanismi della Conferenza di servizi, definiti dalla L. 241/90, in particolare ci saranno pareri ricompresi o sostituiti. In particolare per questi ultimi valgono le disposizioni dettate dall'art. 14-ter, comma7 “ Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentate non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza” .

35. Per Enti intendiamo anche Agenzia (es. Arpa)? grazie

Si

36. Quali criteri applica la regione Emilia Romagna per la determinazione degli oneri istruttori?

Le spese istruttorie, e le loro modalità di calcolo, sono definite da specifiche normative; per quanto riguarda le procedure di Valutazione ambientale sia screening che VIA, esse sono definite dall'art. 28 della LR 9/99 tutt'ora in vigore, in quanto non in contrasto con la normativa nazionale.

37. Se nel corso di un procedimento unico di VIA si riscontrano degli abusi edilizi. Come è più corretto procedere?

La procedura di VIA, non comporta modifiche né di competenze, né di normative, ma si configura solo come un procedimento di semplificazione amministrativa.

38. Dal punto di vista teorico, teme che la dematerializzazione della conferenza di servizi possa incidere negativamente sulla gestione dei conflitti atteso il non approccio "de visu" tra i vari operatori.

Il rischio c'è, è reale, ma va gestito, soprattutto per la conferenza semplificata. Mentre l'utilizzo in alcuni casi la video-conferenza aiuta ad essere più concisi meno dispersivi